



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/18 DEL 28.10.2010

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, per l'intervento "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'art. 2 com. 1 punto A "Granito Grigio Perla" denominata "Bozzano" - Comune di Buddusò – Provincia di Olbia Tempio". Proponente: Fallimento Fergranit s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il curatore fallimentare della Fergranit S.r.l. ha presentato, nel dicembre 2009, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'art. 2 com. 1 punto A "Granito Grigio Perla" denominata "Bozzano" - Comune di Buddusò – Provincia di Olbia Tempio" ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato A1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, Punto 18 "Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari"; la cava, in regime di prosecuzione ai sensi art. 42 della L.R. n. 30/1989, è in esercizio dal 1974.

L'area interessata dall'attività estrattiva è ubicata nel territorio comunale di Buddusò, in località "Bozzano", ad una distanza di circa 600 metri ad est dell'abitato.

La superficie di pertinenza della cava è di circa 33 ettari, mentre l'area strettamente operativa ammonta complessivamente a circa 20 ettari, comprensivi di circa 6 ettari adibiti a discarica e delle aree occupate dagli impianti di segazione e di frantumazione. La volumetria indicata in progetto, per un periodo di attività di 30 anni, risulta pari a 3.277.984 m³, di cui 2.122.200 m³ di materiale sterile e 1.555.784 m³ di blocchi commerciali, il 30 % dei quali viene lavorato presso l'impianto di segazione.

L'attività estrattiva prevede la coltivazione in fossa, con asportazione di fette orizzontali delimitate da gradoni di alzata pari a 14 metri e pedata pari a 5 metri, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici e di esplosivo. Il progetto prevede la coltivazione in 6 lotti funzionali attigui, al fine di consentire un recupero ambientale contestuale ai lavori di estrazione, da effettuarsi in tutto l'arco di tempo di autorizzazione all'esercizio della cava.



Il recupero ambientale prevede la riprofilatura dei versanti e la colmata dei vuoti di cava mediante l'utilizzo del materiale sterile, cui seguirà il riporto di terreno vegetale, rinverdimenti e piantumazioni di essenze tipiche del luogo, al fine di restituire i terreni all'utilizzo agroforestale.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 11 gennaio 2010, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito.

In data 22 marzo 2010 si è tenuta, presso il Municipio di Buddusò, la presentazione al pubblico dello Studio di impatto ambientale e del progetto, andata deserta. In data 26 maggio 2010 ha avuto luogo la conferenza istruttoria in seguito alla quale il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), ha ravvisato la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, che sono stati trasmessi dalla Società nel luglio 2010.

Il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di Conferenza istruttoria, nel corso della quale il Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio ha espresso una valutazione favorevole in merito agli aspetti paesaggistici, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. le azioni di recupero dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali, contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento;
2. le operazioni di coltivazione e recupero della cava dovranno essere condotte secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenza biennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in



- caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
- c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
 - e. mantenere in perfetta efficienza gli impianti di lavorazione, anche mediante l'adozione di idonei sistemi di depolverizzazione;
 - f. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
4. dovranno essere effettuati, a cura della Società proponente, monitoraggi acustici periodici (considerando anche l'utilizzo dell'esplosivo) finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti dei monitoraggi dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata;
 5. il deposito e il riutilizzo degli scarti di lavorazione nelle fasi di riempimento e rimodellamento morfologico, dovrà avvenire secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008, che prevede la predisposizione di un piano di gestione e di caratterizzazione dei materiali secondo le indicazioni degli allegati I e II;
 6. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
 7. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, dovrà prevedere, come riportato anche negli elaborati progettuali, la riprofilatura dei fronti con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore delle scarpate,



- nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
8. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
 9. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;
 10. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;
 11. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale;
 12. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
 13. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari;
 14. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei



piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;

15. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere disposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare. Copia del piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, al comune di Buddusò, al Servizio Attività Estrattive, alla Provincia di Olbia-Tempio e all'ARPAS, corredato del cronoprogramma delle attività, da elaborare biennialmente sino alla conclusione dei lavori in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei lavori".
16. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere disposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare. Copia del piano di monitoraggio, corredato del cronoprogramma delle attività, da elaborare biennialmente sino alla conclusione dei lavori in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei lavori", dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, al comune di Buddusò, alla Provincia di Olbia-Tempio, al Servizio Tutela Paesaggistica di Olbia-Tempio, al Servizio Attività Estrattive e all'ARPAS.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'art. 2 com. 1 punto A "Granito Grigio Perla" denominata "Bozzano" - Comune di Buddusò – Provincia di Olbia Tempio", proposto dal curatore del fallimento Fergranit S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di



competenza, il comune di Buddusò, la Provincia di Olbia -Tempio, il Servizio Tutela Paesaggistica di Olbia -Tempio, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, tra i quali l'autorizzazione paesaggistica, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
- di stabilire che l'autorizzazione da parte del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria non potrà avere durata superiore a 10 anni.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci